

**Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento**  
Piazza Dante 15, 38122 Trento  
Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615  
uff.stampa@provincia.tn.it

**COMUNICATO n. 1861 del 15/07/2005**

## **Danni da orso: ulteriormente semplificate le procedure per ottenere l'indennizzo**

**Sono stati aggiornati i criteri per la concessione dell'indennizzo dei danni provocati dall'orso. La Giunta provinciale stamani ha approvato a proposito la relativa delibera presentata dal presidente Lorenzo Dellai.**

Si tratta in sostanza di modifiche che puntano a semplificare ed agevolare al massimo il procedimento di corresponsione degli indennizzi, al fine di soddisfare le istanze degli utenti, specie i pastori, ed al tempo stesso incrementare l'efficienza del Servizio competente in materia (Servizio Foreste e Fauna).

È previsto innanzitutto che l'indennizzo copra tutti i danni compiuti dall'orso, anche se di minima entità, eliminando dunque la franchigia di 100 euro in vigore fino a questo momento.

Oltre a ciò l'accertamento del danno mediante apposito sopralluogo, finora svolto per ciascuna richiesta di indennizzo, non sarà più indispensabile. Potrà essere sostituito, nei casi in cui l'Amministrazione lo ritenga possibile e conveniente, dalla più rapida attestazione da parte del richiedente, che chiederà l'indennizzo del danno allegando apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, descrittiva del danno stesso e delle altre informazioni necessarie per poter procedere all'indennizzo.

Il danneggiato è comunque tenuto a denunciare il danno entro 24 ore dalla constatazione dello stesso descrivendone l'entità, a pena di decadenza dal beneficio. L'Amministrazione dal canto suo effettuerà l'eventuale accertamento del danno entro le 24 ore dalla denuncia (entro 12 ore per gli apiari), assicurando comunque un accertamento a campione in misura pari ad almeno il 10% delle denunce stesse.

Viene infine ampliata la gamma dei danni indennizzabili al patrimonio zootecnico, ricomprendendo non soltanto la morte dell'animale, ma anche il suo ferimento, nonché i casi in cui il predatore provochi solo indirettamente la morte dei capi di bestiame (ad esempio facendoli precipitare nella fuga).

In definitiva, queste modifiche miglioreranno sensibilmente le dinamiche risarcitorie a tutto vantaggio dei richiedenti per i quali il ristoro pecuniario sarà più facilmente ottenibile oltre che, in alcuni casi, più cospicuo, non limitandosi al valore dell'animale morto, ma comprendendo anche le eventuali spese veterinarie per curare l'animale ferito e senza l'applicazione di alcuna franchigia.

Alle domande di indennizzo presentate prima della pubblicazione dei nuovi criteri si applicherà naturalmente ancora la vecchia procedura, individuata dalla deliberazione n. 974 del 30 aprile 2004.